

COMUNE DI FILIANO

PROVINCIA DI POTENZA

Protocollo n. 2608

Data 30 marzo 2000

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 30 del Reg.	OGGETTO: LEGGE 3.8.1999 N. 265 - APPROVAZIONE
Data <i>per</i>	STATUTO COMUNALE.
25 MARZO 2000	

L'anno duemila, il giorno venticinque del mese di marzo alle ore 16,00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P.	A.	CONSIGLIERI	P.	A.
1 PACE DONATO ANTONIO	SI	==	11 CARRIERO DONATO ANTONIO	==	SI
2 COLUCCI DONATO	SI	==	12 COVIELLO TONINO	SI	==
3 MAIO SALVATORE	SI	==	13 NARDOZZA GIUSEPPE	SI	==
4 MONACO DONATO	SI	==	14 PACE FRANCO	SI	==
5 PETRUZZI DOMENICO	SI	==	15 NARDOZZA ANNA	==	SI
6 ROMANIELLO NICOLA	SI	==	16 CARRIERO GIUSEPPE	SI	==
7 COLUCCI CANIO	SI	==	17 ROSA TOMMASO	==	SI
8 MECCA DONATO	SI	==			
9 ZACCAGNINO ROCCO	SI	==			
10 SANTORO LUCIA	==	SI			

Assegnati n. 17

In carica n. 17

Assenti n. 4

Presenti n. 13

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor Donato Antonio PACE nella sua qualità di SINDACO
- Assiste il Segretario Dr.ssa Faustina MUSACCHIO. La seduta è pubblica
- Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Il Sindaco-presidente così relaziona:

Visto che l'art. 1 della legge 265/99, introduce sostanziali modifiche all'art. 4 della legge 142/90 specificatamente al comma 2 e 2 bis che testualmente recita:

Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, e in particolare specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranza, prevedendo l'attribuzione alle opposizioni delle presidenze delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite.

Lo statuto stabilisce altresì l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

2-bis. La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e delle province e di disciplina dell'esercizio delle funzioni a essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni e delle province. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. I consigli comunali e provinciali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

Considerato che sono state apportate allo schema di statuto, rinviato nella seduta precedente, le modifiche che concordate con i capigruppi consiliari,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i termini stabiliti per l'adeguamento;

Visto lo schema di statuto adeguato di concerto con i capigruppi di maggioranza e minoranza;

Ritenuto necessario adeguare lo statuto alla legge 265/99;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal segretario comunale;

Sentiti gli interventi del consigliere Carriero Giuseppe che prende atto dell'accoglimento delle richieste di cui all'atto rinviato e del consigliere Pace Franco che esprime consenso per la collaborazione nella fase di elaborazione dello Statuto.

Il Sindaco sottopone ad approvazione lo Statuto.

Ad unanimità di voti espressi da 13 consiglieri presenti e votanti (assicurata la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati art. 4 comma 3 legge 142/90).

DELIBERA

- Di approvare l'allegato statuto comunale.
- Di inviare copia del presente atto alla sezione di controllo di Potenza come previsto dall'art. 17 comma 3 della legge 127/97.
- Di demandare al segretario comunale gli adempimenti conseguenziali relativi alle forme di pubblicazione prevista dall'art. 4 comma 4 della legge 142/90.

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Segretario Comunale

f.to -Dr.ssa Faustina MUSACCHIO-

Appendice alla delibera G.M. "Approvazione Statuto Comunale" del 25.3.2000

COMUNE DI FILIANO

Provincia di Potenza

Codice Fiscale: 80004190767 Telefono: 0971-836000 - 836010 - 6011 Fax: 836009 Cap. 35020

UFFICIO SEGRETERIA

Oggetto: *Rettifica numerazione atto.*


L'atto deliberato dal Consiglio Comunale il 25.3.2000 ad oggetto: "Legge 3.8.99 n. 265 - Approvazione Statuto Comunale" numerato con sequenza n. 26, per errore puramente materiale è stato attribuito un numero cronologico di deliberazione errato, con la presente:

Si Rettifica

La deliberazione: "Legge 3.8.1999 n. 265 - Approvazione Statuto Comunale " del 25.3.2000, è atto del Consiglio Comunale n. 30/2000.

Filiano, 4 aprile 2000

Il Segretario Comunale
- Dr.ssa Faustina MUSACCHIO-



COMUNE DI FILIANO

PROVINCIA DI POTENZA

STATUTO COMUNALE

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Pag.	Art.	DESCRIZIONE	Pag.
TITOLO I					
PRINCIPI FONDAMENTALI					
1	Definizione	3	35	Capo III - Difensore civico	
2	Autonomia	3	36	Istituzione dell'ufficio	12
3	Sede	3		Nomina - Funzioni - Disciplina	12
4	Territorio	3	TITOLO IV		
5	Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco	3	ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA		
6	Pari opportunità	4	37	Albo Pretorio	13
7	Assistenza, integrazioni sociali e diritti delle per- sone handicappate - Coordinamento degli interventi	4	38	Svolgimento dell'attività amministrativa	13
8	Tutela dei dati personali	4	TITOLO V — PATRIMONIO		
			FINANZA - CONTABILITÀ		
			39	Demanio e patrimonio	14
			40	Ordinamento finanziario e contabile	14
			41	Revisione economico-finanziaria	14
TITOLO II					
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio, Giunta, Sindaco)					
Capo I - Consiglio comunale					
9	Elezione - Composizione - Presidenza - Consigliere anziano - Competenze	5	42	Forma di gestione	15
10	Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo	5	43	Altre forme di gestione	15
11	Funzionamento - Decadenza dei consiglieri	5	44	Gestione in economia	15
12	Scssioni del Consiglio	6	45	Gestione in economia	15
13	Esercizio della potestà regolamentare	6	46	Concessione a terzi	15
14	Commissioni consiliari permanenti	6	TITOLO VII		
15	Indirizzi per le nomine e le designazioni	7	FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA		
			47	Convenzioni	16
			48	Accordi di programma	16
Capo II - Giunta e Sindaco					
16	Elezione del Sindaco	7	TITOLO VIII		
17	Linee programmatiche	7	UFFICI E PERSONALE SEGRETARIO COMUNALE		
18	Dimissioni del Sindaco	7	Capo I		
19	Vice Sindaco	7	Organizzazione degli uffici e personale		
20	Delegati del Sindaco	8	49	Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro	17
21	Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione	8	50	Ordinamento degli uffici e dei servizi	17
22	Nomina della Giunta	8	51	Organizzazione del personale	17
23	La Giunta - Composizione e presidenza	8	52	Stato giuridico e trattamento economico del personale	17
24	Competenze della Giunta	9	53	Incarichi esterni	17
25	Funzionamento della Giunta	9	Capo II		
26	Cessazione dalla carica di assessore	9	Segretario comunale - Direttore generale		
27	Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia	9	Responsabili degli uffici e dei servizi		
			Avvocazione		
			Ufficio di staff		
TITOLO III					
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE DIFENSORE CIVICO					
Capo I - Partecipazione dei cittadini					
28	Riunioni - Assemblee - Consultazioni - Istanze e proposte	10	54	Segretario comunale - Direttore generale	18
29	Partecipazione dei cittadini	10	55	Responsabili degli uffici e dei servizi	18
30	Riunioni e assemblee	10	56	Avvocazione	19
31	Consultazioni	10	57	Ufficio di staff	19
31	Istanze e proposte	11	TITOLO IX		
			DISPOSIZIONI FINALI		
Capo II - Referendum					
32	Azione referendaria	11	58	Entrata in vigore	20
33	Disciplina del referendum	11	59	Modifiche dello statuto	20
34	Effetti del referendum	11	-	Allegato A) - Bozzetto e descrizione dello stemma (art. 5)	21
			-	Allegato B) - Bozzetto e descrizione del gonfalone (art. 5)	22

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Definizione

1. Il Comune di FILIANO.....
è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2
Autonomia

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.
3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
6. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.
7. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3
Sede

1. La sede del Comune è sita in via GIOVANNI XXIII....., n.
La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.
2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.
3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

Art. 4
Territorio

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica.


Art. 5
Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco

1. Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono conformi ai bozzetti allegati che, con le rispettive descrizioni,

Comune di FILIANO (Prov. POTENZA.) STATUTO COMUNALE

Allegato alla deliberazione consiliare n.³⁰/₂₆....., in data 25.3.2000.....

Visto: SI AUTENTICA



f.to Il Segretario Comunale

Formano parte integrante del presente statuto.

2. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

4. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 6

Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 36, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 7

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.

Coordinamento degli interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

3. All'interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari.

Art. 8

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

Comune di FILIANO (Prov. POTENZA.) STATUTO COMUNALE

Allegato alla deliberazione consiliare n. ³⁰~~28~~, in data 25.03.2000

Visto: SI AUTENTICA

f.to Il Segretario Comunale

TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
(Consiglio – Giunta - Sindaco)

Capo I
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9

Elezioni - Composizione - Presidenza - Consigliere anziano - Competenze

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

2. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco.

Al Sindaco presidente sono attribuiti, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del Consiglio. Le funzioni vicarie di presidente del Consiglio sono esercitate dal Vice Sindaco. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72,4 comma del testo unico della legge per la composizione e la elezione degli organi nelle amministrazioni comunali approvato con DPR 16 maggio 1960, n. 570.

3. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.

4. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

5. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

Art. 10

Consiglieri comunali – Convalida - Programma di governo

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

5. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

6. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

Art. 11

Funzionamento – Decadenza dei Consiglieri

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno:

- cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;
 - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;
 - un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;
- il giorno di consegna non viene computato;

Comune di FILIANO (Prov. POTENZA.) STATUTO COMUNALE

Allegato alla deliberazione consiliare n. ³⁰/₂₆, in data 25.03.2000

Visto: SI AUTENTICA

f.to Il Segretario Comunale

.....

b) ad unanimità di consenso possono essere posti in discussione nuovi argomenti in corso di seduta se il consiglio è al completo

c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di non meno la metà dei consiglieri assegnati:

- n.8 (otto)..... Consiglieri per le sedute di prima convocazione;
- n.6 (sei)..... Consiglieri per le sedute di seconda convocazione;

d) riservare al Sindaco il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

e) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

f) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;

2. In pendenza dell'approvazione del regolamento del consiglio, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere, che ha riportato il maggior numero di voti;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste.

3. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

6. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi, per le quali viene corrisposto il gettone di presenza.

Art. 12

Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 36 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77;

c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 13

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.

3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

Art. 14

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, due commissioni consultive permanenti con competenza di proposta su tutte le materie attinenti il territorio ed, in particolare, la prima: assetto del territorio -urbanistica ed ambiente, la

Comune di FILIANO (Prov. POTENZA) STATUTO COMUNALE

Allegato alla deliberazione consiliare n. ³⁰/₂₆ , in data 25.03.2000

Visto: SI AUTENTICA



Il Segretario Comunale

seconda: politiche sociali – sanitarie – cultura – attività produttive, composte con criterio proporzionale, assicurando la presidenza alla minoranza, la partecipazione di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento di dette commissioni è stabilita con apposito regolamento.

3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

Art. 15

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

Capo II

GIUNTA E SINDACO

Art. 16

Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 17

Linee programmatiche

1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 11, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 18

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune.

2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 19

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Comune di FILIANO (Prov. POTENZA) STATUTO COMUNALE

Allegato alla deliberazione consiliare n. ³⁰ 26 in data 25.03.2000

Visto: SI AUTENTICA



Il Segretario Comunale

Art. 20
Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 21

Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 22

Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi.
2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:
 - essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.
3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 23


La Giunta - Composizione e presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero4.....(quattro).... assessori, compreso il Vice Sindaco.
2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di2.....(due)..... Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del Consiglio. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.
3. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Comune di FILIANO (Prov. POTENZA.) STATUTO COMUNALE

Allegato alla deliberazione consiliare n. ³⁰/₂₆, in data 25.03.2000

Visto: SI AUTENTICA



f.to Il Segretario Comunale

Art. 24

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. È, altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

4. L'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado del giudizio, è di competenza della Giunta.

5. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'art. 32, lett. l) ed m), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

Art. 25

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

6. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

Art. 26

Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 27

Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.

4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.


5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

Comune di FILIANO (Prov. POTENZA) STATUTO COMUNALE

Allegato alla deliberazione consiliare n. ³⁰/₂₅, in data 25.03.2000

Visto: SI AUTENTICA



f.to Il Segretario Comunale

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

Capo I
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI - ISTANZE E
PROPOSTE

Art. 28

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di contrade e frazioni. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
 - a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
 - b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 29

Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
 - a) per la formazione di comitati e commissioni;
 - b) per dibattere problemi;
 - c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 30


Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Comune di FILIANO (Prov. POTENZA) STATUTO COMUNALE

Allegato alla deliberazione consiliare n. ³⁰/₂₆, in data 25.03.2000

Visto: SI AUTENTICA



f.to Il Segretario Comunale

Art. 31

Istanze e proposte

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento.

3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da **un quarto** degli elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Capo II

REFERENDUM

Art. 32

Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

a) in materia di tributi locali e di tariffe;

b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il trenta per cento del corpo elettorale;

b) il Consiglio comunale.

4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, e comunali.

Art. 33

Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento deve prevedere:

a) i requisiti di ammissibilità;

b) i tempi;

c) le condizioni di accoglimento;

d) le modalità organizzative;

e) i casi di revoca e sospensione;

f) le modalità di attuazione.

Art. 34

Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.


2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Comune di FILIANO (Prov. POTENZA) STATUTO COMUNALE

Allegato alla deliberazione consiliare n. ³⁰/₂₆, in data 25.03.2000

Visto: SI AUTENTICA



f.to Il Segretario Comunale

Capo III
DIFENSORE CIVICO

Art. 35

Istituzione dell'ufficio

1. Può essere istituito nel Comune l'ufficio del «difensore civico» quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 36

Nomina - Funzioni - Disciplina


1. Con apposito regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.

2. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l'istituzione dell'ufficio del difensore civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell'accordo medesimo e inseriti nell'apposito regolamento.

Comune di FILIANO (Prov. POTENZA) STATUTO COMUNALE

Allegato alla deliberazione consiliare n. ³⁰/₂₆, in data 25.03.2000

Visto: SI AUTENTICA



f.to Il Segretario Comunale

TITOLO IV
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 37

Albo pretorio

1. È istituito nella sede del Comune, e in luoghi facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

Art. 38


Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Comune di FILIANO (Prov. POTENZA.) STATUTO COMUNALE

Allegato alla deliberazione consiliare n. ³⁰/₂₆, in data 25.03.2000

Visto: SI AUTENTICA



f.to Il Segretario Comunale

TITOLO V
PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITÀ

Art. 39

Demanio e patrimonio

1. Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L. 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.

2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Art. 40

Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 108 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche e integrazioni.

3. Il Comune ha un servizio di Tesoreria. I rapporti del Comune con tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all'art. 59 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 41

Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.


2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 40, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

3. Il Comune dispone di un servizio di tesoreria. I rapporti del Comune con il servizio di tesoreria sono regolati dalle leggi e dal regolamento di contabilità di cui agli art.li 54/57 della legge 8/6/90 n. 142

Comune di FILIANO (Prov. POTENZA.) STATUTO COMUNALE

Allegato alla deliberazione consiliare n. ³⁰/₂₆, in data 25.03.2000

Visto: SI AUTENTICA



f.to Il Segretario Comunale

TITOLO VI
I SERVIZI

Art. 42

Forma di gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.

3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, salvo quanto previsto nel successivo art. 48.

1) sezione in concessione

Art. 43

Altre forme di gestione

Al di là delle forme di gestione davanti individuate e tutte rinvenienti dalla legge n. 142/90, il Comune può avvalersi di tutte le altre forme rappresentate dall'ordinamento giuridico, quali l'appalto, l'affidamento, il finanziamento, la delegazione inter-soggettiva, o altre forme societarie oltre quelle per azioni, rispettando il principio di legalità e quello funzionale e così individuando attività, forme percentuali e procedimenti nonché gli atti idonei a raggiungere nel migliore dei modi il risultato.

Art. 44

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 45

Gestione in concessione

1. La gestione in concessione è deliberata dal Consiglio Comunale che determina anche le condizioni da porre a base dell'atto concessionario.
2. L'individuazione del deliberatorio sarà fatta, nel rispetto delle leggi e regolamenti, ispirandosi di norma a criteri di affidabilità ed esperienza, garantendo in ogni caso la massima partecipazione alle eventuali procedure concorsuali.
3. In coerenza con le finalità tese a favorire lo sviluppo del movimento cooperativistico, nella concessione di gestione dei servizi sociali saranno privilegiate, in termini di maggiori vantaggi ed efficienza, le cooperative operanti negli specifici settori, osservata ogni altra disposizione di legge.

Art. 46

Concessione a terzi


1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

Comune di FILIANO (Prov. POTENZA.) STATUTO COMUNALE

Allegato alla deliberazione consiliare n. ³⁰/₂₆, in data 25.03.2000

Visto: SI AUTENTICA



f.to Il Segretario Comunale

TITOLO VII
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 47
Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 48
Accordi di programma


1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

Comune di FILIANO (Prov. POTENZA.) STATUTO COMUNALE

Allegato alla deliberazione consiliare n. ³⁰/₂₆, in data 25.03.2000

Visto: SI AUTENTICA



f.to Il Segretario Comunale

TITOLO VIII
UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

Capo I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 49

Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 50

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 51

Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.

Art. 52

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 53

Incarichi esterni


1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato

Comune di FILIANO (Prov. POTENZA) STATUTO COMUNALE

Allegato alla deliberazione consiliare n. ³⁰/₂₆, in data 25.03.2000

Visto: SI AUTENTICA



f.to Il Segretario Comunale

relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Capo II SEGRETARIO COMUNALE - VICE SEGRETARIO

Art. 54

Segretario comunale - Direttore generale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.

2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.

3. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 51-bis della legge n. 142/1990, inserito dall'art. 6, comma 10, della legge n. 127/1997.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'art. 51-bis della legge n. 142/1990, aggiunto dall'art. 6, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.

5. In relazione al combinato disposto dell'art. 51, comma 3-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 2, comma 13, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e 17, comma 68, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, è data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario comunale le funzioni (tutte o parti di esse) di cui all'art. 51, c. 3, della citata legge n. 142/1990.

Art. 55

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.


2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:

- a) la presidenza delle commissioni di gara;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

Comune di FILIANO (Prov. POTENZA.) STATUTO COMUNALE

Allegato alla deliberazione consiliare n. ³⁰/₂₆, in data 25.03.2000

Visto: SI AUTENTICA



f.to Il Segretario Comunale

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgente sulle materie indicate dall'art. 38 della legge n. 142/1990;

m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune.

3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

4. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

Art. 56

Avocazione

1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente.

Art. 57

Ufficio di staff


1. La Giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della Giunta, al detto personale il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Comune di FILIANO (Prov. POTENZA.) STATUTO COMUNALE

Allegato alla deliberazione consiliare n. ³⁰/₂₆, in data 25.03.2000

Visto: SI AUTENTICA



f.to Il Segretario Comunale

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 58

Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del comune.

Art. 59

Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.


2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

Comune di FILIANO (Prov. POTENZA) STATUTO COMUNALE

Allegato alla deliberazione consiliare n. ³⁰~~26~~ in data 25.03.2000

Visto: SI AUTENTICA



f.to II Segretario Comunale

Allegato A) - Bozzette e descrizione dello stemma (art. 5)




COMUNE DI FILIANO
Provincia di Potenza

STEMMA

d'argento, al monte all'italiana di verde su cui è poggiato un aratro, accompagnato nel canton destro del capo da un fascio di tre spighe di grano al naturale. Ornamenti esteriori da Comune.

Stemma riconosciuto con D.P.R. 4 ottobre 1955 - Registrato alla Corte dei Conti addì 17.12.1955 - Reg. n. 11 - Presidenza - Fog. n. 106
Trascritto nel Registro Araldico dell'Archivio Centrale dello Stato Addì 20 marzo 1956.



COMUNE DI FILIANO
Provincia di Potenza


GONFALONE

Drappo di colore bianco al palo di verde, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopradescritto con l'iscrizione centrata in argento: **COMUNE DI FILIANO.**

Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto verde con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

Gonfalone riconosciuto con D.P.R. 4 ottobre 1955 – Registrato alla Corte dei Conti addì 17.12.1955 – Reg. n. 11 – Presidenza – Fog. n. 106
Trascritto nel Registro Araldico dell'Archivio Generale dello Stato Addì 20 marzo 1956.

PROTOCOLLO N. 454/2000



REGISTRO N. 278

REGIONE BASILICATA

LA SEZIONE DI CONTROLLO DI POTENZA

Esaminata, nella seduta del 07-04-2000

La Deliberazione N. 30/2000 del 25-03-2000

Deliberata da: COMUNE DI FILIANO

AVENTE PER OGGETTO:

APPROVAZIONE STATUTO COMUNALE

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE :

NON SONO STATI RISCONTRATI VIZI DI LEGITTIMITA'

POTENZA, li 07-04-2000

IL DIRIGENTE

RAG. GIUSEPPE D'ALISE

IL RESPONSABILE DI SETTORE

(Sig. Domenico M. MARENDA)



M

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
f.to (Avv. Donato Antonio PACE)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Faustina MUSACCHIO)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to (Donato COLUCCI)

- PUBBLICAZIONE -

Della suddetta deliberazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza comunale, li 30 marzo 2000

timbro

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Faustina MUSACCHIO)

- CONTROLLO LEGITTIMITA' -

- oggi stesso viene inviata al competente organo regionale di controllo, sugli atti dei comuni (Co.Re.Co.):
- ai sensi dell'art. 17, commi 32 e 33, legge 15 maggio 1997, n. 127;
 - o - per essere posta a controllo di iniziativa del Consiglio (art. 17, comma 38, legge n. 127/1997;
 - o - non è soggetta al controllo preventivo;
 - o - perché non soggetta al controllo (art. 17, comma 33, legge 15 maggio 1997, n. 127).

Dalla residenza comunale, li 30 marzo 2000

timbro

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Faustina MUSACCHIO)

- ESECUTIVITA' -

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12 APR. 2000

- O - perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 47, comma 3, legge 8 giugno 1990, n. 142).
- O - perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 47, comma 2, legge n. 142/90).

Dalla residenza comunale, li 12 APR. 2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Faustina MUSACCHIO)

- ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE -

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi: dal 30 marzo 2000 al 14 APR. 2000 senza reclami.

Dalla residenza comunale, li 14 APR. 2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Faustina MUSACCHIO)

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li 30 marzo 2000



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Faustina MUSACCHIO)

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

f.to (Avv. Donato Antonio PACE)

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Dr.ssa Faustina MUSACCHIO)

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to (Donato COLUCCI)

- PUBBLICAZIONE -

Della suddetta deliberazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza comunale, li 30 marzo 2000

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Dr.ssa Faustina MUSACCHIO)

timbro

- CONTROLLO LEGITTIMITA' -

- oggi stesso viene inviata al competente organo regionale di controllo, sugli atti dei comuni (Co.Re.Co.):
- ai sensi dell'art. 17, commi 32 e 33, legge 15 maggio 1997, n. 127;
 - o - per essere posta a controllo di iniziativa del Consiglio (art. 17, comma 38, legge n. 127/1997;
 - o - non è soggetta al controllo preventivo;
 - o - perché non soggetta al controllo (art. 17, comma 33, legge 15 maggio 1997, n. 127).

Dalla residenza comunale, li 30 marzo 2000

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Dr.ssa Faustina MUSACCHIO)

timbro

- ESECUTIVITA' -

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12 APR. 2000

- o - perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 47, comma 3, legge 8 giugno 1990, n. 142).
- o - perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 47, comma 2, legge n. 142/90).

Dalla residenza comunale, li 12 APR. 2000

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Dr.ssa Faustina MUSACCHIO)

- ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE -

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi: dal 30 marzo 2000 al 14 APR. 2000 senza reclami.

Dalla residenza comunale, li 14 APR. 2000

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Dr.ssa Faustina MUSACCHIO)

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li 30 marzo 2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Faustina MUSACCHIO)

